



... cittadino italiano, aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912 ed in particolare al figlio, che a sua volta la trasmetteva, senza che vi fosse mai una rinuncia, fino agli odierni ricorrenti.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio non contestando la domanda, ma chiedendo di dichiararsi l'improcedibilità e, in subordine chiedendo la compensazione delle spese di lite.

\*\*\*

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta legalizzata ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti) e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai figli discendenti, fino agli odierni ricorrenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato sin dal 06.03.2018, al Consolato Italiano di Belo Horizonte, la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quali discendenti - in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
  - ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
  - compensa le spese di lite.
- Così deciso in Roma, il 30 marzo 2020

IL GIUDICE